

**TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE**

**Sezione prima civile**

Il Tribunale ordinario di Nocera Inferiore, sezione civile prima, composto da:

dott.ssa AURELIA CUOMO                      presidente est.

dott. SIMONE IANNONE                      giudice

dott.ssa JONE GALASSO                      giudice.

ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

nel procedimento di reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c., iscritto al numero 4674 del ruolo esecuzioni dell'anno 2018, vertente

TRA

DoBank s.p.a., con l'avv.

RECLAMANTE

E

con l'avv. Claudia Izzo;

RECLAMATA

Premesso:

Oggetto del reclamo è il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione formulata dall'odierna reclamante, con l'opposizione avverso il provvedimento reso in data 12.02.19, con il quale è stata dichiarata l'improcedibilità dell'esecuzione azionata con pignoramento presso terzi, in danno di Sofia.

Con tale opposizione, il creditore ha proposto formale doglianza evidenziando la tardività del rilievo officioso da parte del GE e nel merito l'erroneità della pronuncia, nella parte in cui ha ritenuto improcedibile l'esecuzione presso terzi in ragione della erronea



individuazione del terzo debitor debitoris ed ha chiesto che, in riforma della stessa, si sospendesse l'esecuzione.

Fissata l'udienza di comparizione delle parti, si è costituita la parte reclamata concludendo per il rigetto del reclamo.

Osserva:

Il reclamo è inammissibile e tale deve essere dichiarato, non consentendo la legge l'esperimento di tale mezzo di gravame.

Il Giudice dell'esecuzione ha dichiarato improcedibile l'esecuzione presso terzi instaurata da DoBank s.p.a. in danno di Sofia in quanto questi ha ritenuto erroneamente notificato il pignoramento nei confronti del professionista delegato alla vendita/custode, individuato dal creditore quale debitor debitoris. Quest'ultimo infatti, nell'ambito della specifica vicenda che ci occupa, non sarebbe dotato della relativa legittimazione, non potendo, in definitiva, essere validamente considerato quale "terzo".

Conseguentemente, la procedura esecutiva sarebbe stata erroneamente proposta ed il pignoramento, rivolto contro soggetto non legittimato, sarebbe inefficace.

Il reclamante contesta tali argomentazioni sotto il duplice profilo della tardività del rilievo officioso da parte del GE che dell'infondatezza nel merito, posto che il custode di una procedura esecutiva pendente avverso il comune debitore, ben può essere considerato terzo chiamato a rendere la relativa dichiarazione.

Ciò posto, con ogni evidenza, trattasi di motivi che, ad li là della loro fondatezza o meno nel merito, attengono alla regolarità del procedimento esecutivo ed in particolare dell'atto che dà il via alla stessa, ossia il pignoramento. Tali motivi sono sussumibili nell'opposizione ex art. 617 c.p.c. (Cass. sez. III, 10/03/1999, n. 2082), con la conseguenza che l'art. 624 c.p.c. non permette l'esperimento di tale mezzo di impugnazione avverso l'ordinanza ex 617 c.p.c.

Il Collegio è certamente a conoscenza della tesi espressa dalla Suprema Corte (ord. n. 11243/2010, 14184/2012 ed 11695/2012, sentt. n. 22033/2011; 22503/2011), con la quale si sostiene la ammissibilità del reclamo ex artt. 624 e 669 *terdecies* anche della ordinanza



emessa sulla istanza di sospensione dell'esecuzione ai sensi degli artt. 617 e 618 del c.p.c., ma ritiene di non dovervisi uniformare per tutte le ragioni di seguito illustrate.

La prima regola imposta al giudice nella interpretazione della legge è quella della necessità di attribuirle il senso fatto palese dal significato proprio delle sue parole secondo la loro connessione ( art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale ).

Nella fattispecie, la rubrica dell'art. 624 parla di " *opposizione all'esecuzione* ", il suo primo comma disciplina la " *proposta opposizione all'esecuzione a norma degli articoli 615 e 619* " ed il suo secondo comma ammette il reclamo contro l'ordinanza pronunciata ai sensi del primo comma.

E' perciò palese che la legge disciplina il reclamo solo per le ordinanze sulla sospensione emesse nell'ambito della fase cautelare delle opposizioni ai sensi degli artt. 615 e 619 c.p.c. e non certo per quelle emesse nella opposizione agli atti esecutivi.

Definitiva conferma di ciò è offerta dal secondo periodo del secondo comma dell'art. 624 in oggetto, ove il reclamo è esteso " *anche al provvedimento di cui all'art. 512, secondo comma* " .

Stabilita, con l'indicazione puntuale dei procedimenti ( 615 e 619 c.p.c. ), la regola sulla ammissibilità del reclamo cautelare, l'aver espressamente poi esteso il reclamo alla ordinanza sulla sospensione emessa in sede di controversie sulla distribuzione ex art. 512 c.p.c. porta recisamente a negare che tale mezzo si possa applicare ad ipotesi non contemplate dal legislatore.

Inoltre, la ricomprensione della sospensione ex art. 512 c.p.c. tra le ordinanze reclamabili porta un'ulteriore conferma della inammissibilità del reclamo cautelare sulle ordinanze ex art. 618 c.p.c.; infatti, l'ordinanza ex art. 512 c.p.c. è, oltre che reclamabile, anche " *impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'art. 617, secondo comma* " .

Ed allora a seguire la tesi della Suprema Corte avremmo un provvedimento sulla sospensione in sede di distribuzione di per sé reclamabile al collegio e quindi ulteriormente sottoposto al collegio in sede di reclamo sulla ordinanza cautelare ex art. 618 c.p.c. emessa a seguito della opposizione agli atti esecutivi.

Contro tali argomentazioni di natura letterale, non vale opporre il richiamo che l'ultimo comma dell'art. 624 c.p.c. fa al terzo, nella evidente, unica necessità di disciplinare anche



per la sospensione ex art. 618 c.p.c. la sorte del processo esecutivo in caso di mancata introduzione del giudizio di merito.

Infatti, sembra quasi superfluo notare, che l'art. 624, ultimo comma c.p.c. dichiara applicabile la disposizione di cui al terzo comma ( che prevede, si ribadisce, l'estinzione del processo esecutivo ) solo " *in quanto compatibile* ": e tale espressa limitazione impedisce interpretazioni contro la lettera della legge e l'intenzione del legislatore.

Per completezza, va ancora osservato che l'inammissibilità del reclamo sulla ordinanza di sospensione ex art. 618 c.p.c. non comporta alcuna disparità di trattamento ovvero menomazione del diritto di difesa delle parti e non si traduce in alcun contrasto con la disciplina della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. E' ben nota, infatti, la natura della opposizione agli atti esecutivi e la sua ontologica differenza con gli altri procedimenti di opposizione, del resto, non a caso tale procedimento ha, per volontà del legislatore, addirittura un grado di giudizio in meno.

Come di ordinario, quindi, il provvedimento cautelare emesso nell'ambito della opposizione agli atti esecutivi sarà, come tutti quelli del giudice dell'esecuzione, impugnabile con una opposizione ex art. 617 c.p.c. che verrà decisa con sentenza da altro magistrato (ex art. 186 bis delle disp. att. c.p.c. così garantendosi pienamente l'imparzialità della decisione).

Da ultimo, va rilevato che non sembra applicabile alla ordinanza cautelare ex art. 618 c.p.c. nemmeno il reclamo previsto dagli artt. 737 e ss. c.p.c.: nella ordinanza n. 11243 del 2010 la Suprema Corte lo ipotizza giustificabile in ragione della norma di cui all'art. 185 delle disposizioni di attuazione al codice di rito, tuttavia l'art. 185 disciplina solo la normativa che regola l'udienza di comparizione avanti al giudice dell'esecuzione ai fini della emissione dei provvedimenti cautelari richiesti nell'ambito delle opposizioni proposte, non certo l'impugnazione degli stessi.

Qualora si dovesse estendere alle opposizioni in forza del richiamato art. 185 tutta la normativa dettata per i procedimenti in camera di consiglio, ci si dovrebbe confrontare con le regole proprie in tema di efficacia dei provvedimenti ( ex art. 741 c.p.c. ) e di loro stabilità ( art. 742 c.p.c. ), regole certamente incompatibili con quelle che disciplinano il



provvedimento cautelare nelle opposizioni, sino a ritenere che anche per le opposizioni all'esecuzione e di terzo quella sia la sola disciplina applicabile, con inverosimile esclusione del reclamo cautelare di cui all'art. 669 *terdecies* espressamente invece disciplinato dall'art. 624 c.p.c..

Quanto al regime delle spese processuali, stante la particolarità della vicenda sostanziale affrontata, sussistono giusti motivi per disporre la totale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

- dichiara l'inammissibilità del reclamo;
- compensa le spese;

Si comunichi.

Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 22.10.2018.

Il Presidente FF est.

dott.ssa Aurelia Cuomo

